



TARIFFARIO REGIONE TOSCANA

AUTOVEETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. N. 296/2006 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - MOTOCICLI - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR) - AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE - AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE - MOTOCARRI-MOTOFURGONI - TARGHE PROVA - COMPLESSI: AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE (Dlgs. 24/2/97 n. 43 e D.M. 27/12/99) - INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOVEETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. N. 296/2006 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI - CICLOMOTORI - RIMORCHI SPECIALI - QUADRICICLI LEGGERI - MOTOCICLI

CLASSE	VALORE DEL KW/CV			
	Pagamenti annuali		Pagamenti frazionati	
AUTOVEETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO	KW	CV	KW	CV
EURO 0 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	3,30 4,95	2,43 3,64	3,40 5,05	2,50 4,16
EURO 1 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	3,19 4,79	2,34 3,52	3,29 4,93	2,42 3,63
EURO 2 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	3,08 4,62	2,27 3,40	3,17 4,76	2,33 3,51
EURO 3 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	2,97 4,46	2,19 3,28	3,06 4,59	2,26 3,38
EURO 4/5/6 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	2,58 3,87	1,90 2,85	2,66 3,99	1,96 2,94
AUTOVEETTURE - AUTOVEICOLI USO PROM. E AUTOCARRI ¹⁾ A GPL - GAS METANO - IDROGENO - ELETTRICI ²⁾	2,58	1,90	2,66	1,96
AUTOBUS	3,23	2,38	3,33	2,45
AUTOVEICOLI SPECIALI (ES. AUTOCARAVAN, MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI)	0,47	0,35	0,48	0,35
CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	Tassa fissa 21,02			
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR	Tassa fissa 55,00			
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	SUP. a 11 KW o 15 CV (oltre all'importo base)		
EURO 0	28,60	1,87 per ogni KW - 1,38 per ogni CV		
EURO 1	25,30	1,43 per ogni KW - 1,05 per ogni CV		
EURO 2	23,10	1,10 per ogni KW - 0,81 per ogni CV		
EURO 3	21,02	0,97 per ogni KW - 0,71 per ogni CV		

¹⁾ Autocarr Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

²⁾ Con alimentazione esclusiva o doppia (tipo benzina + gas o benzina +/gpl) anche a seguito di installazione dell'impianto successiva all'immatricolazione

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 21,02. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri.

La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella sopra riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0 - 1 - 2 - 3 - 4/5/6.)

Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola. Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).

ESENZIONI/RIDUZIONI

Sono esenti:

- 1) I veicoli adattati per il trasporto delle persone disabili; l'adattamento del veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione.
- 2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni o veicoli intestati a familiari di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico.

L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.

- 3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).
- 4) I veicoli delle organizzazioni di volontariato, i veicoli per trasporto specifico, i veicoli destinati al servizio antincendio come previsto dalla L.R. 22 settembre 2003, n. 49.

Se i veicoli di cui al punto 3 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 28,40 (autoveicoli) e € 11,36 (motoveicoli).

Riduzioni

- 1) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 20° anno di costruzione sono soggetti ad una tassa forfettaria nella misura di € 60,00 per gli autoveicoli e di € 25,00 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale (es. scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza). Qualora la tassa risultasse superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria. La tassa forfettaria deve essere corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria.
- 2) È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autoveetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autoveetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore a 500 cm³)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	26,30
Oltre 400 fino a 800 Kg	36,82
» 800 » 1.000 »	47,33
» 1.000 » 1.500 »	63,11
» 1.500 » 2.000 »	89,41

(Con cilindrata 500 cm³ e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	27,61
Oltre 400 fino a 800 Kg	38,65
» 800 » 1.000 »	49,70
» 1.000 » 1.500 »	66,26
» 1.500 » 2.000 »	97,87

TARGHE PROVA

Autoveicoli	227,72
Ciclomotori	21,02
Motoveicoli	34,16

VEICOLI CON PERIODICITÀ INFERIORE A 12 MESI

Per le autoveetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre. Per le autoveetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio. Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autoveetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue:

Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autoveettura Euro 4/5.

Tassa = (€ 2,66 x n. mesi) arrotondato al centesimo di euro x n. KW

VEICOLI CON PERIODICITÀ QUATRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA

1) Per gli Autobus, Autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12.

2) Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4, 8, 12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.

3) Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardo, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza. La Legge 472/97, art. 13, prevede una sanzione ridotta in caso di regolarizzazione della posizione tributaria entro determinate scadenze come sotto indicato.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONE	TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA
Omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica	Entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento	0,2% per ogni giorno di ritardo
	dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	3,00%
	dal 31° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,75%

Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (3% annuo dall'1.1.2002, 2,5% annuo dall'1.1.2004, 3% annuo dal 1.1.2006, 1% annuo dal 1.1.2010, 1,5% annuo dal 1.1.2011 e 2,5% annuo dal 1.1.2012) con maturazione giorno per giorno.

AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S.

Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motorcarozzette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autoveetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravani, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

AUTOCARRI

con peso complessivo inferiore a 12 t.

(Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006*)

Portata in Kg OLTRE	Portata in Kg FINO A	4 mesi	8 mesi	12 mesi
0	400	9,49	18,98	27,61
400	800	13,28	26,57	38,65
800	1000	17,08	34,16	49,70
1000	1500	22,77	45,54	66,26
1500	2000	32,26	64,52	93,87
2000	2500	41,75	83,50	121,48
2500	3000	51,24	102,47	149,11
3000	3500	60,73	121,45	176,72
3500	4000	70,21	140,43	204,33
4000	4500	79,70	159,40	231,94
4500	5000	89,19	178,38	259,55
5000	6000	98,68	197,36	287,16
6000	7000	110,06	220,16	320,29
7000	8000	121,45	242,90	353,42

* Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autoveetture e autoveicoli uso promiscuo.

AVVERTENZE

• Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotate di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.

• Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura di pozzi neri.

ATTENZIONE!

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:

RECAPITO TELEFONICO: 199.72.78.78 - costo della chiamata: Rete fissa, la tariffa in vigore a novembre 2011 è di € 0,0624 IVA inclusa (scatto alla risposta) e di € 0,1437 IVA inclusa, al minuto dal contatto con l'operatore.

Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - costo della chiamata è di € 0,1437 IVA inclusa, al minuto dal lunedì al venerdì 8.00 - 18.30, sabato 8.00 - 13.00. Nelle altre fasce orarie la tariffa è ridotta ad € 0,0586 IVA inclusa, al minuto.

E-MAIL: infobollo@toscana.aci.it

TERMINI DI PAGAMENTO:

Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97 - Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1/1/98 le periodicità sono le seguenti:

Autoveetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autoveetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 6-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autoveetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente)	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autoveetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus e Autoveicoli uso speciale	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre
Rimorchi uso speciale targhe prova e ciclomotori	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio (tasse fisse)

AUTOCARRI con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t.

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			301,09	376,08	25,87	32,31
2			19	21	23	25	336,31	420,40	28,89	36,12
3			21	23	25	27	370,98	463,57	31,87	39,83
4	15						416,99	520,95	35,82	44,76
5			23				474,94	593,10	40,80	50,95
6					27	29	533,45	665,82	45,83	57,20
7					29		616,96	771,49	53,00	66,28

COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI

Classe CEE	2+1 assi		2+2 assi		2+3 assi		3+2 assi		3+3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)						
1	12		23	29							193,16	338,02	16,59	29,04
2			29	31					36	40	247,70	369,83	21,28	31,77
3			31	33			36	38			368,70	511,86	31,68	43,97
4					36	38			40		407,33	588,56	34,99	50,56
5							38	40			499,93	690,81	42,95	59,35
6			33		38						566,40	777,16	48,66	66,77
7							40				690,80	1022,58	59,35	87,85

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Tariffa	Descrizione	IMPORTO ANNUO		IMPORTO MENSILE	
		€	€	€	€
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 8 tonnellate	85,22		7,32	
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate e fino a 18 tonnellate	284,05		24,40	
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	624,91		53,69	
Tariffa 4	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	624,91	880,56	53,69	75,65

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti e della normativa regionale in materia gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella Regione Toscana, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla tabella a fianco riportata.

NOTA. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui a fianco non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

